

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI: LE NUOVE REGOLE INPS

La circolare INPS n. 60 del 21.05.2026 ha pubblicato i dettagli del nuovo Regolamento adottato lo scorso 25 febbraio dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, riguardante la **dilazione del pagamento dei debiti per contributi** e accessori di legge, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 23 della Legge 203/2024, e dal conseguente decreto interministeriale attuativo.

RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI: LE NUOVE REGOLE INPS	
PREMESSA	La Legge 203/2024¹, in vigore dal 12.01.2025, attraverso l'art. 23 ha semplificato il procedimento di concessione della dilazione dei debiti contributivi, in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore di un numero di rate maggiore di 24 e fino al massimo di 60. La normativa, commenta l'INPS nella circolare n. 60 del 21.05.2026, ha l'obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi In particolare, a decorrere dal 01.01.2025, INPS e INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili. Le ipotesi di ricorso alla maxi dilazione sono demandate al D.M. 24.10.2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29.11.2025.
IL NUOVO REGOLAMENTO INPS	Alla luce di quanto disposto con Legge 203/2024 con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 20 del 25.02.2026 è stato adottato il "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge". Il Regolamento INPS intende definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione. Allegato alla Circolare INPS n. 60/2026² è disponibile il nuovo Regolamento dell'Istituto approvato dal CDA del 25.02.2026.
DECORRENZA	Il nuovo regolamento opera per le domande di dilazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare INPS 60 del 21.05.2026. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale attuativo, la nuova disciplina opera altresì per le domande di dilazione presentate a partire:

¹ recante "Disposizioni in materia di lavoro".

² documento n. 1.

	dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della presente circolare per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate. Per ottenere il ricalcolo delle rate il contribuente deve inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, apposita "istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso". L'istanza da parte del datore di lavoro dev'essere inviata a mezzo del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", piattaforma telematica disponibile sul portale "inps.it". Il servizio in questione permette di creare un'apposita richiesta di "Comunicazione Bidirezionale" selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell'oggetto l'opzione "Recupero del credito" e "Dilazioni Amministrative". Nella richiesta aziendale, a testo libero, devono essere specificati, precisa l'Istituto, la: data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte. Il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente.
COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CONTRIBUTI?	L'art. 1 del Regolamento INPS, richiamando il disposto del D.M. attuativo³ limita la dilazione dei contributi ai soli debiti dovuti a titolo di omissione o evasione (e accessori di legge) per i quali alla data di presentazione della domanda all'Istituto non è stato ancora formato l'avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali. Il pagamento dilazionato può essere concesso nelle seguenti ipotesi: ♦ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi fino a 500 mila euro per un massimo di 36 rate mensili; ♦ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.  Per accedere alla dilazione il datore di lavoro deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è di carattere temporaneo. La situazione aziendale dev'essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed

³ art. 1, comma 1.

	eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, ovvero siano state rilevate dall'INPS a seguito di verifiche d'ufficio o ispettive. Ai fini della determinazione del numero delle rate accordabili, la Struttura territorialmente competente dell'INPS, deve tenere conto, tra gli altri elementi, della tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui si opera, posto che il numero di 36 o 60 rate costituisce il tetto massimo del numero di rate concedibili
QUALI SONO I DEBITI OGGETTO DI DILAZIONE?	La dilazione può essere concessa al contribuente (identificato per codice fiscale) per regolarizzare l'intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, con tutte le Gestioni amministrate dall'INPS.  Restano esclusi dall'esposizione debitoria complessiva i debiti del datore di lavoro domestico che potranno essere oggetto di pagamento dilazionato in via autonoma. L'esposizione debitoria, accertata alla data di presentazione della relativa domanda, dev'essere conseguente a: ♦ mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge; ♦ mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive; ♦ comunicazioni di <i>compliance</i> notificate al contribuente; ♦ comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.  Restano incluse nella dilazione le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
LA SECONDA DILAZIONE	Il nuovo Regolamento INPS disciplina l'istituto della seconda dilazione, grazie alla quale il contribuente interessato dal processo di regolarizzazione può beneficiare di un nuovo piano di dilazione nel corso di un ammortamento già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali. La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare: ♦ le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato; ♦ la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

	Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento della dilazione è stata introdotta una condizione per la concessione della seconda dilazione, prevedendo: <i>che nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrate dall'INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.</i> La presenza di 2 dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza.
COME SI OTTIENE LA DILAZIONE?	La domanda di dilazione dev'essere presentata dal datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposito servizio online disponibile sul portale "inps.it".
COME SI MANTIENE LA DILAZIONE?	Ricevuta la domanda di dilazione la Struttura INPS territorialmente competente determina il numero delle rate, tenuto conto di: ♦ tipologia di contribuente; ♦ valore dell'esposizione debitoria; ♦ situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria o al suo perdurare. Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato, nella forma di determinazione, che può essere di accoglimento o di reiezione.  L'accettazione del piano di ammortamento avviene per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato dal piano stesso, dell'importo indicato come prima rata. Al contrario, il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l'adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione. Le condizioni per il permanere della modalità di pagamento dilazionato si concretizzano: ♦ nella regolarità, in costanza di dilazione, del versamento delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento, entro la data indicata nel medesimo; ♦ regolarità di versamento della contribuzione corrente mensile o periodica dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge. L'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso l'accesso alla seconda dilazione, determina l'adozione del provvedimento di revoca della dilazione stessa, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.

	Qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti